

# **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa Laner”**

Folgaria

- Provincia Autonoma di Trento -

**Regolamento per la definizione delle modalità per  
l'elezione dei rappresentanti degli Ospiti e la relazione  
con il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P.**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 dd. 26/03/2015

# INDICE

Premessa.....	3
<b>CAPO I° Elezione.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 Scopo del regolamento.....	3
Art. 2 Numero dei rappresentanti .....	3
Art. 3 Elettorato attivo.....	3
Art. 4 Elettorato passivo .....	4
Art. 5 Durata del mandato .....	4
Art. 6 Modalità di elezione .....	4
Art. 7 Candidature .....	4
Art. 8 Proclamazione degli eletti.....	4
<b>CAPO II° Partecipazione .....</b>	<b>5</b>
Art. 9 Funzione consultiva .....	5
Art. 10 Funzione propositiva.....	5
Art. 11 Utilizzo di spazi .....	5
<b>CAPO III° Norme transitorie e finali .....</b>	<b>5</b>
Art. 12 Costituzione di comitati e/o associazioni fra ospiti e familiari degli ospiti.....	6
Art. 13 Entrata in vigore.....	6

## **Premessa**

Il presente regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 21 settembre 2005, n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”, nel D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/L “Approvazione del regolamento per il riordino delle I.P.A.B.”, nel D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L “Approvazione del regolamento di contabilità.”, nel D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L “Approvazione del regolamento di esecuzione della L.R. 21/09/2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona” nonché nello Statuto dell’A.P.S.P. “Casa Laner” di Folgaria approvato con deliberazione della G.R. n. n. 292 dd. 09/10/2007.

## **CAPO I° Elezione**

### **Art. 1**

#### **Scopo del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti e la relazione con il Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P.

### **Art. 2**

#### **Numero dei rappresentanti**

La rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Elettorato attivo**

Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o un loro delegato.

Al momento dell’ingresso nella struttura l’ospite provvede a comunicare l’eventuale delega ad un parente fino al quarto grado o persona di fiducia.

Per l’ospite non in grado di provvedere alla comunicazione dell’eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato a cura dell’Amministrazione dell’Azienda tra i parenti o le persone di fiducia dell’ospite.

L’elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dall’Amministrazione dell’Azienda.

**Art. 4**  
**Elettorato passivo**

Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.

Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti ed i titolari di ditte o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Azienda.

**Art. 5**  
**Durata del mandato**

Gli eletti restano in carica due anni e sei mesi dalla proclamazione.

Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un rappresentante il Presidente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato. In caso contrario si provvederà a nuove elezioni.

Il rappresentante che sia un familiare di un ospite decade dall'incarico in caso di dimissione o decesso dell'ospite suo parente.

**Art. 6**  
**Modalità di elezione**

L'elezione dei rappresentanti degli ospiti avviene durante l'assemblea generale degli ospiti e dei familiari convocata dal Presidente.

All'avviso di convocazione con l'ordine del giorno verrà attribuita, con congruo anticipo, adeguata pubblicità mediante affissione all'albo della struttura.

L'elezione, effettuata a maggioranza dei consensi con modalità che garantiscono la riservatezza del voto, è valida indipendentemente dal numero degli ospiti e familiari/delegati presenti.

**Art. 7**  
**Candidature**

Le modalità di presentazione delle candidature e di designazione dei nominativi degli ospiti e dei loro familiari disponibili per l'elezione rimangono nella piena libertà dei soggetti titolari dell'elettorato attivo.

Le candidature possono essere presentate anche in sede di assemblea generale di cui all'art. 6.

Le elezioni non hanno luogo qualora non sia stata presentata alcuna candidatura

**Art. 8**  
**Proclamazione degli eletti**

Il Presidente al termine dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 6, rende pubblico il risultato dell'elezione e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data della consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.

## **CAPO II° Partecipazione**

### **Art. 9 Funzione consultiva**

I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente, qualora l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione preveda la trattazione di punti relativi all'organizzazione od impostazione dei servizi, può informare i rappresentanti degli ospiti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio.

L'Amministrazione incontra almeno ogni 4 mesi i rappresentanti degli ospiti per informare sull'attività dell'A.P.S.P. e discutere le problematiche di cui al comma 1.

### **Art. 10 Funzione propositiva**

I rappresentanti degli ospiti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed informa i rappresentanti delle decisioni assunte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle proposte.

I rappresentanti possono comunque in ogni momento chiedere informazioni sugli aspetti e le problematiche di cui all'art. 10.

Ai rappresentanti degli ospiti viene riservato, in ogni struttura, un apposito spazio per la pubblicazione di fogli informativi e pubblicazioni.

### **Art. 11 Utilizzo di spazi**

L'A.P.S.P. consente l'utilizzo, su richiesta, di spazi idonei per l'effettuazione delle riunioni che i Rappresentanti degli ospiti vorranno promuovere a favore degli ospiti e dei familiari.

## **CAPO III° Norme transitorie e finali**

## **Art. 12**

### **Costituzione di comitati e/o associazioni fra ospiti e familiari degli ospiti**

Al fine di interpretare e tutelare gli interessi degli ospiti, gli stessi e i loro familiari possono costituire comitati o associazioni.

Nel caso in cui i comitati e/o le associazioni degli ospiti e dei loro familiari siano volontariamente e formalmente costituite, l'Amministrazione non procederà alla elezione dei rappresentanti degli ospiti di cui al Capo I del presente regolamento.

L'Amministrazione garantisce ai comitati e/o associazioni le forme di partecipazione prevista al Capo II del presente regolamento.

I comitati e/o associazioni possono in ogni momento chiedere incontri con l'Amministrazione su argomenti di interessi degli ospiti e/o familiari ed esprimono su questi il loro parere.

I comitati e/o associazioni possono riunirsi periodicamente utilizzando gli spazi di cui all'art. 11.

## **Art. 13**

### **Entrata in vigore**

Tutte le disposizioni contenute nel Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione del presente regolamento.